



STATUTO

Articolo 1

Costituzione del FASDAC

1. Ai sensi dell'art. 46 primo comma della legge n. 833 del 23.12.1978, è costituito in Roma (con sede in Via E. Duse, 14/16) il Fondo Assistenza Sanitaria per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Trasporto e Spedizione "Mario Besusso" previsto dai contratti collettivi stipulati tra le competenti Organizzazioni Sindacali.

Articolo 2

Fini istituzionali

1. Il Fondo ha lo scopo di provvedere al rimborso delle spese sanitarie nei modi e nei limiti di cui al relativo regolamento ed annesso tariffario a favore dei dirigenti di aziende di cui all'art. 1 e loro familiari e degli altri soggetti previsti dal presente statuto.

Articolo 3

Iscrizione delle aziende e dei dirigenti

1. Sono iscritti al Fondo i dirigenti ai quali si applicano i contratti collettivi di cui all'art. 1 e siano soci di sindacati aderenti a Manageritalia e dirigenti di aziende aderenti ad una delle Organizzazioni Imprenditoriali di categoria stipulanti.

2. Sono, inoltre, iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal Regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

3. L'iscrizione al Fondo è altresì ammessa per i dirigenti delle Associazioni aderenti alle Organizzazioni di cui all'art. 1 nonché per i rappresentanti delle stesse in seno agli organi di cui al successivo art. 4.

4. Su proposta congiunta della Federazione Dirigenti e delle Organizzazioni Imprenditoriali e su delibera del Consiglio di Gestione del Fondo che stabilirà le relative modalità e condizioni, può essere iscritto al Fondo personale direttivo dipendente da aziende e/o Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1.

5. L'iscrizione al Fondo cessa con il venir meno delle condizioni che l'hanno determinata.

Degli Organi

Articolo 4

Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

1) Il Presidente

- 2) Il Consiglio di Gestione
- 3) Il Comitato Esecutivo
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti

2. L'accettazione della nomina a Presidente deve risultare da atto scritto.

3. Il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori dei Conti effettivi e supplenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Se in tale periodo vengono a mancare uno o più membri di detti organi, si provvede alla sostituzione entro trenta giorni con le medesime modalità della nomina.

4. I sostituti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. I nuovi organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i tre mesi precedenti l'approvazione del rendiconto annuale e convocati, a cura del Presidente uscente, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto stesso.

5. Gli organi decaduti hanno poteri di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.

6. Il Presidente e i Consiglieri possono essere revocati o sostituiti con le medesime modalità della nomina.

Del Presidente

Articolo 5

Nomina e poteri

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Gestione tra i suoi componenti.

2. Il Presidente:

1) ha la legale rappresentanza del Fondo;

2) convoca e presiede il Consiglio di Gestione ed il Comitato Esecutivo, determina di concerto con il Vice Presidente la materia da portare alla discussione degli organi suddetti, garantendo l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Comitato Esecutivo;

3) nomina procuratori speciali;

4) in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo salvo ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione;

5) il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio di Gestione e del Comitato Esecutivo esperti, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Gestione tra i suoi componenti.

Del Consiglio di Gestione

Articolo 6

Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Gestione è composto dai seguenti membri, nominati dalle Organizzazioni stipulanti:

- a) cinque in rappresentanza di Manageritalia;
- b) quattro in rappresentanza di Confcommercio;
- c) uno in rappresentanza di Confetra.

Articolo 7

Poteri

1. Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo, con esclusione di quelli che per Statuto o Regolamento sono riservati alla competenza del Comitato Esecutivo o al Presidente.

2. Il Consiglio approva, entro la fine di aprile di ogni anno, il rendiconto annuale predisposto dal Comitato Esecutivo, udita la relazione dei Revisori dei Conti e lo trasmette alle tre Organizzazioni stipulanti, entro 15 giorni dall'approvazione.

3. Il Consiglio, entro il medesimo termine, approva il preventivo predisposto dal Comitato Esecutivo.

4. Il Consiglio tra i suoi componenti nomina il Presidente ed il Vice Presidente ed elegge i membri del Comitato Esecutivo di cui al successivo art. 11.

5. Il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.

Articolo 8

Convocazione

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente almeno sei volte all'anno e tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

Modalità e validità della convocazione

1. La convocazione del Consiglio di Gestione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi non meno di dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, almeno tre giorni prima dell'adunanza. La convocazione è valida anche se effettuata a mezzo e-mail, negli stessi termini fissati per il telegramma, indirizzata alla casella di posta elettronica all'uopo espressamente indicata da ciascun Consigliere.

2. Alle riunioni del Consiglio debbono essere convocati i Revisori dei Conti effettivi.

3. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre al Presidente.

4. E' ammessa la possibilità che la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Gestione avvenga con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere presente almeno il Presidente e dove dovrà trovarsi anche il Segretario. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

5. La riunione del Consiglio è valida anche senza l'osservanza dei termini di cui al 1° comma quando all'adunanza sono presenti tutti i Consiglieri ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore del Fondo con funzioni consultive e di segretario.

Articolo 10

Delibere

1. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

2. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. I verbali delle riunioni devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Del Comitato Esecutivo

Articolo 11

Composizione e nomina

1. Il Comitato Esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, da quattro membri eletti dal Consiglio di Gestione tra i suoi componenti, di cui due in rappresentanza di Manageritalia, uno in rappresentanza della Confcommercio ed uno in rappresentanza della Confetra.

Articolo 12

Poteri

1. Al Comitato Esecutivo spetta:

a) predisporre i rendiconti annuali ed i preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione;

- b) provvedere alla esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Gestione in materia di stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività ordinaria e straordinaria del Fondo;
- c) la responsabilità dell'istituzione dei libri contabili necessari per l'amministrazione del Fondo oltre a quelli previsti dal presente Statuto;
- d) deliberare sui ricorsi presentati dagli assistiti entro 60 giorni dalla ricezione.

2. L'elencazione dei suddetti poteri ha carattere tassativo, salvo la delega di cui all'art. 7 ultimo comma del presente Statuto.

Articolo 13

Convocazione

1. Il Comitato si riunisce ordinariamente ogni mese e tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti o ne faccia domanda il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14

Modalità e validità della convocazione

1. La convocazione del Comitato Esecutivo è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi non meno di sei giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, anche a mezzo di telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza. La convocazione è valida anche se effettuata a mezzo e-mail, negli stessi termini fissati per il telegramma, indirizzata alla casella di posta elettronica all'uopo espressamente indicata da ciascun Consigliere.

2. Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere convocati i Revisori dei Conti effettivi.

3. Le adunanze sono valide quando vi intervengono almeno la metà dei componenti, oltre al Presidente.

4. E' ammessa la possibilità che la partecipazione alle adunanze del Comitato Esecutivo avvenga con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere presente il Presidente e dove dovrà trovarsi anche il Segretario. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

5. La riunione è valida anche senza l'osservanza dei termini di cui al 1° comma quando all'adunanza sono presenti tutti i componenti del Comitato ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Alle riunioni del Comitato partecipa il Direttore del Fondo con funzioni consultive e di segretario.

Articolo 15

Delibere

1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
2. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. I verbali delle riunioni devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Del Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 16

Composizione e nomina

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di quattro membri effettivi e quattro supplenti così nominati:

- 1) due effettivi e due supplenti da Manageritalia;
- 2) uno effettivo e uno supplente dalla Confcommercio;
- 3) uno effettivo e uno supplente dalla Confetra.

2. Tra i membri effettivi viene nominato un Presidente.

3. I Revisori dei Conti:

- a) vigilano sull'osservanza della Legge e dello Statuto;
- b) controllano la regolare tenuta della contabilità;
- c) eseguono, anche individualmente, verifiche contabili;
- d) controllano la corrispondenza del Rendiconto Annuale alle risultanze delle scritture contabili;
- e) si riuniscono e verbalizzano trimestralmente le risultanze dei loro accertamenti sul libro del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al successivo art. 17 da tenersi presso la sede del Fasdac. E' ammessa la possibilità che la partecipazione alle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti avvenga con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Revisore. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
- f) partecipano alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Comitato Esecutivo.
- g) redigono una relazione sul Rendiconto Annuale da presentare al Consiglio di Gestione.

Articolo 17

Libri obbligatori

1. Il Fondo deve tenere:

- 1) il libro giornale;
- 2) il libro degli inventari;
- 3) il libro delle deliberazioni del Presidente;

- 4) il libro delle deliberazioni del Consiglio di Gestione;
- 5) il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- 6) il libro dei Revisori dei Conti.

2. I suddetti libri, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e vidimati a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Gestione Economica

Articolo 18

Rendiconto annuale

1. L'esercizio economico inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il rendiconto annuale, redatto dal Comitato Esecutivo e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Gestione entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Copia del rendiconto approvato è trasmesso per conoscenza entro 15 giorni dalla sua approvazione a Manageritalia, alla Confcommercio ed alla Confetra.

Articolo 19

Entrate

1. Le entrate del Fondo sono ordinarie e straordinarie e distinte in capitoli.
2. Le entrate ordinarie sono costituite:
 - 1) dai versamenti dei contributi;
 - 2) dagli interessi attivi sui depositi;
 - 3) dagli interessi e dagli eventuali premi sui titoli;
 - 4) dai redditi patrimoniali;
 - 5) da introiti per alienazione di beni e per accensione di mutui.

Articolo 20

Entrate straordinarie

1. Le entrate straordinarie sono costituite:
 - 1) da donazioni ed atti di liberalità;
 - 2) dalle somme che per qualsiasi titolo pervengano al Fondo.

Articolo 21

Uscite

1. Le uscite sono ripartite in:

- 1) erogazioni e spese per l'ordinaria attività istituzionale;
- 2) spese per l'acquisto di beni di uso durevole e per investimenti non speculativi.

2. Le uscite sono distinte in capitoli in base alla ripartizione di cui sopra.

Articolo 22

Contributi sindacali e quote di servizio

1. Il Fondo provvede alla riscossione dell'aliquota contributiva di competenza delle Organizzazioni costituenti, ricompresa nella contribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e dagli specifici accordi.

2. Tali contributi costituiscono partite di giro e sono regolati da contabilità speciale.